

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A. S. 2022/23

Vista la C.M. 291/92 e successive modifiche,
Vista la C.M. 623/96,
Visto il DPR 275/99,
Visto il D.I. 44/01,
Visto l'art 25 del D.lgs. 165/01,
Visto il D.lgs. 133/08,
Vista la nota MIUR dell'11 aprile 2012, n. 2209,
Vista la nota MIUR del 3/02/2016, prot. N. 674,

PREMESSA

I viaggi d'istruzione sono iniziative coerenti ed integrate con le attività curricolari della scuola; e devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, che su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e docenti, in un contesto diverso dalla normale routine scolastica: sono una modalità di fare scuola a partire dall'esperienza diretta, favoriscono la motivazione ad apprendere e la costruzione di competenze alla cittadinanza attiva.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi definendo, se possibile, obiettivi e percorsi comuni.

Art. 1-Compiti degli Organi Collegiali

Ad inizio anno scolastico, entro il 30 novembre, il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione propone il piano annuale dei viaggi d'istruzione coerente con le linee d'indirizzo e gli obiettivi del POF. Il piano viene poi approvato dal Consiglio d'Istituto entro il 15 dicembre.

Art. 2 –Finalità e compiti dei Consigli di classe/interclasse/intersezione

I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati nelle progettazioni annuali. Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. Considerata la valenza didattica dei viaggi d'istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici, cognitivo culturali e relazionali.

Il piano dei viaggi d'istruzione viene comunicato, discusso e proposto dal primo Consiglio di Classe/interclasse/intersezione completo di tutte le sue componenti.

Art.3 – TIPOLOGIA DI VIAGGI

I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative di seguito sintetizzate: • viaggi d'integrazione culturale volti a promuovere la conoscenza del nostro Paese nei suoi aspetti culturali, monumentali, storici e paesaggistici;

- visite guidate, che si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, località site anche in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola, fermo restando il rientro nella stessa giornata ed il divieto di viaggiare di notte;
- viaggi connessi ad attività didattiche di rilevante importanza sotto il profilo dell'educazione alla salute ed alla cittadinanza attiva o che prevedano la partecipazione degli allievi a cerimonie di premiazione di gare o concorsi scolastici.

Art. 4 – Destinatari

Sono tutti gli alunni dell'istituto, tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione con pernottamento debbono essere in possesso del documento d'identità e della tessera sanitaria. È compito del docente coordinatore di classe accertarsi che tutti i partecipanti abbiano con sé tale documentazione. La partecipazione dei genitori (**solo scuola primaria massimo due**) potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri aggiuntivi per la scuola e che gli stessi si impegnino a sottoscrivere un'assicurazione ed a partecipare alle attività programmate. Eventuali deroghe, richieste dagli insegnanti, dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Partecipazione

È opportuno che le classi partecipino quasi per intero al viaggio programmato. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni componenti le singole classi/sezioni coinvolte, anche se è auspicabile la presenza totale degli alunni. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

A tale divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse ad attività teatrali-cinematografiche-musicali, gemellaggi e alla partecipazione a cerimonie di premiazione di concorsi scolastici.

Art. 6 – Destinatari

Per i bambini della scuola dell'infanzia, data la loro tenera età, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio d'Intersezione nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio d'Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite all'interno della provincia con rientri al massimo nel primo pomeriggio e secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

Per gli alunni del primo e secondo anno della scuola primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della provincia, mentre per le classi terze l'ambito territoriale può essere allargato alle province vicine (Agrigento, Enna, Ragusa, Caltanissetta e Siracusa). Per le classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, l'ambito territoriale può essere allargato all'intera Regione. Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado si possono prevedere viaggi d'Istruzione nell'ambito dell'intera nazione per la durata massima di cinque giorni con quattro pernottamenti.

Art.7 - Durata e periodi di attuazione

Per garantire un adeguato svolgimento delle attività didattiche, come previsto dalla C.M. 291/92, appare adeguato indicare in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado per effettuare viaggi d'istruzione.

I viaggi d'istruzione devono effettuarsi per le classi terze della scuola secondaria di primo grado entro e non oltre la seconda settimana del mese di maggio, mentre per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia il periodo più opportuno per la realizzazione dei viaggi d'istruzione e visite guidate è consigliato nell'arco temporale compreso tra il mese di ottobre ed il mese di maggio, considerando quest'ultimo mese dalla seconda decade. A tale limite si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi a manifestazioni od eventi la cui calendarizzazione preveda date prefissate. Tutti i viaggi d'istruzione che prevedono uno o più pernottamenti debbono essere autorizzati con apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 8 - Sicurezza

Per la sicurezza devono essere evitati viaggi in periodi di alta stagione o nei giorni prefestivi. È vietato, in via generale, intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne se non per viaggi di particolare lunghezza da realizzarsi in treno o tramite agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitato e B.

Art. 9 - Docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori vanno individuati tra i docenti della classe che effettua il viaggio e di materie attinenti alle finalità del viaggio. Tale incarico, adeguatamente formalizzato dal Dirigente scolastico tramite apposita disposizione, comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità cui all'art 2047 del codice civile. Tale vigilanza deve essere esercitata, oltre che per la tutela dell'incolumità degli alunni, anche per la tutela del patrimonio storico-artistico dei luoghi visitati, nonché gli arredi e le strutture in genere dei luoghi ospitanti.

Comma 1 -Numero di accompagnatori

È previsto un accompagnatore ogni 15 alunni. Per particolari esigenze degli allievi, per la distanza o la particolarità del viaggio, anche relativamente alle esigenze di sicurezza, compatibilmente con le risorse della scuola e con la necessità di garantire un adeguato ed efficiente svolgimento del viaggio, il Dirigente scolastico può autorizzare l'elevazione di un ulteriore accompagnatore. Nel caso di partecipazione di alunno con certificazione 104 è previsto, in ogni caso, un accompagnatore in più. Ai fini del conferimento dell'incarico il Dirigente scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. Al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante deve essere assicurata una rotazione dei docenti. Eventuali deroghe (in aumento o in diminuzione) possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, che può anche consentire la sostituzione di massimo due docenti con personale A.T.A. o altro.

Comma 2 - Docente Referente (coordinatore di classe) per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado per viaggi con almeno un pernottamento. Il Consiglio di Classe individua un docente referente con il compito di predisporre l'itinerario dettagliato relativo al viaggio da effettuarsi, che deve essere presentato al Dirigente Scolastico. Tale itinerario, contenente il programma analitico del viaggio con precise indicazioni dei luoghi e strutture da visitare sarà inviato, a cura del referente dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, alle varie Agenzie di Viaggio,

al fine di ottenere preventivo di spesa che servirà ad effettuare la comparazione dei prezzi.

Inoltre, il docente referente avrà cura di:

- raccogliere le dichiarazioni di consenso delle famiglie degli alunni;
- controllare il possesso del documento d'identità e della tessera sanitaria da parte di ogni studente e munirsi dei numeri telefonici relativi all'emergenza; Il Dirigente effettua le nomine relative ai docenti accompagnatori che firmano apposita dichiarazione di impegno. Il docente referente, a viaggio effettuato, consegnerà al Dirigente Scolastico un'apposita relazione finale sull'andamento dello stesso. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. Il docente supplente deve essere reperibile nel pomeriggio antecedente al viaggio o comunque prima del suo avvio e deve essere pronto alla sostituzione in caso di necessità. Qualora un insegnante presti servizio anche in un altro Istituto, ha il compito di comunicare all'Ufficio di segreteria il proprio orario di servizio per la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico a quello dell'altro Istituto per partecipare al viaggio d'istruzione.

Art. 10- Adempimenti dell'istituzione scolastica

L'istituzione scolastica cura tutto l'iter amministrativo legato alla realizzazione del viaggio d'istruzione così come previsto dalla legge. Nell'espletamento delle procedure amministrative per la scelta delle ditte di viaggio o di autotrasporto, in base alla C. M. 291/92, va prevista l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. Nel caso in specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del Consiglio d'Istituto. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del Consiglio d'Istituto con la quale l'agenzia stessa garantisca:

- a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- c) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:
 - a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
 - b) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
 - c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è opportuno, comunque, che gli organizzatori si assicurino che

l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

Art. 11 - Assicurazione

Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro infortuni.

Art 12. Aspetti finanziari

All'atto dell'adesione (modulo di autorizzazione firmato dai genitori) i partecipanti devono versare un acconto pari al 50% della quota stabilita; saldando, poi, l'intera quota almeno 15 giorni prima della data stabilita per la partenza.

Tutte le entrate e le spese sono di pertinenza del bilancio d'Istituto.

Le quote versate all'atto dell'adesione non saranno in alcun caso rimborsate e le eventuali penali da parte delle Agenzie per la mancata partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti.